



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI E PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30/11/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone e ad Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241.
2. Lo stesso regolamento garantisce la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali e dell'interesse pubblico generale ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- **CAPO I**
 - Assistenza e sicurezza sociale;
- **CAPO II**
 - Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - Cultura e spettacolo;
 - Sviluppo economico e turismo;
 - Tutela dei valori ambientali;
 - Tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
 - Attività a scopo socio-umanitario.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale sono disciplinati al Capo I del presente regolamento e quelli in tutti gli altri settori al Capo II.



ART. 4 – MODI DI INTERVENTO

A) SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Si ritiene che rientrino in questa categoria i casi in cui il Comune si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata da altri soggetti ma nell'ambito delle proprie competenze o dei propri indirizzi programmatici.

B) SUSSIDI

Con il sussidio l'Amministrazione Comunale comprende gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

La materia è regolamentata dettagliatamente al Capo I.

C) INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

I predetti interventi sono quelli esplicitati al CAPO I del presente regolamento.

D) PATROCINIO

Il Comune può offrire il patrocinio ad iniziative organizzate da enti, associazioni, società legalmente riconosciute e libere forme associative in settori di sua competenza. Il patrocinio può consistere anche in interventi in denaro nonché in fornitura di beni, servizi, mezzi e personale del Comune.

TITOLO II

CRITERI DI EROGAZIONE

ART. 5 – NORMA DI CARATTERE GENERALE

E' fatto divieto di concedere erogazioni di denaro o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma a soggetti che non svolgano attività e/o iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

CAPO I

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Sono disciplinati nel presente Capo gli interventi di assistenza e sicurezza sociale di seguito elencati: contributi, sussidi, assistenza economica, servizi integrativi della famiglia, servizi per l'integrazione sociale ed il recupero dei soggetti a rischio di emarginazione, servizi in favore dei soggetti emarginati, servizi socio-educativi-ricreativi.

ART. 6 – CRITERI DI EROGAZIONE



1. I sussidi ed i contributi di carattere assistenziale, nonché gli esoneri parziali o totali dalla contribuzione dei servizi comunali e rimborsi vari sono concessi ed erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Capo. Al fine di analizzare la compatibilità degli esoneri parziali o totali con il bilancio, essi vanno compensati e contabilizzati con pari somme di importi degli esoneri stessi con imputazione nello specifico capitolo.
2. Nel bilancio annuale sono determinate le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.
3. Le finalità nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale stabilite in via generale dal presente regolamento ed in via particolare dal presente Capo vanno conseguite attraverso l'attivazione di:
 - a) istituzioni comunali preposte a realizzare interventi nel campo dell'assistenza e sicurezza sociale;
 - b) forme di sostegno – valorizzazione e sviluppo di istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, operino per realizzare interventi di carattere assistenziale e di sicurezza sociale;
 - c) forme di valorizzazione e di sostegno a favore di associazioni del volontariato che operino per realizzare interventi di assistenza e sicurezza sociale;
 - d) interventi socio-assistenziali a favore di singoli.

4. Domanda

L'ammissione ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali viene effettuata su presentazione di domanda corredata della dichiarazione sostitutiva unica in base a quanto previsto dal D.Lgs 31/03/1998 n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dal D.Lgs. del 06/05/2000 n. 130 e successive modificazioni e integrazioni.

Il modulo deve contenere la dichiarazione e l'impegno ad attivare il sostegno dei familiari ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

L'intervento dei familiari sarà valutato dalla Giunta Comunale in base alla situazione reddituale.

In caso di utenti minori, i firmatari sono gli esercenti la potestà parentale o tutori o affidatari.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i firmatari sono rispettivamente i curatori o tutori.

Per la prosecuzione nell'anno successivo dei servizi o l'erogazione dei sussidi e dei contributi, previsti, dal presente regolamento, qualora non già disposta dalla Giunta Comunale, occorre la presentazione di apposita domanda.

L'intervento potrà altresì essere continuato o proseguito anche su iniziativa della Giunta Comunale, che può inoltre stabilire interventi anche in assenza di specifica domanda.

5. Beneficiari degli interventi socio-assistenziali.

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri ed agli apolidi



residenti (nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali) e secondo le modalità di cui alla presente normativa.

Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella Nazione di appartenenza.

Per l'assistenza economica i beneficiari sono tutti i soggetti inclusi nella domanda.

6. Riscossione interventi assistenziali

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda.

7. Delega per riscossione

La delega per la riscossione dell'intervento assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente facente parte del nucleo familiare, è consentita solo nei casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

La delega deve essere redatta su apposito modulo in conformità alle leggi vigenti.

8. Compilazione modulo di domanda per ammissione ai servizi socio-assistenziali e della dichiarazione sostitutiva unica, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. del 03/05/2000 n. 130 e successive modificazioni e integrazioni.

La domanda di intervento dovrà essere corredata da idonea documentazione necessaria per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al nucleo familiare del richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del D.P.R. 30/05/1989 N. 223 e successive modificazioni e integrazioni e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F. Contestualmente all'esame della domanda di assistenza, la Giunta Comunale valuterà l'eventuale intervento delle persone obbligate agli alimenti secondo gli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, fatta salva ogni altra diversa disposizione di legge.

Il richiedente dovrà dichiarare di attivare l'intervento delle persone obbligate, come sopra evidenziato, tenute in relazione alle proprie condizioni economiche.

Per i senza reddito, l'accertamento viene effettuato attraverso l'autocertificazione dello stato di: disoccupazione, di studente o di casalinga.

Per eventuali ulteriori accertamenti di carattere sociale, familiare ed economico si provvederà tramite **l'Assistente Sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale e/o l'Assistente Sociale del Servizio referente**, e se necessario della Polizia Municipale, secondo le loro competenze, nonché accertamenti tramite l'Agenzia delle Entrate.

9. Termine dei provvedimenti

Il procedimento amministrativo per l'erogazione degli interventi socio-assistenziali (istruttoria, valutazione, provvedimento, comunicazione) deve concludersi entro il termine di 90 giorni come previsto dal regolamento comunale vigente, ciò al fine di consentire l'espletamento dell'iter



procedurale, necessario per l'adozione dell'atto, agli altri responsabili del procedimento ed agli altri enti coinvolti.

10. Decorrenza fruizione interventi socio- assistenziali

Gli interventi assistenziali decorrono dalla data di esecutività degli atti adottati dagli organi comunali.

Non è consentita la retroattività dell'intervento rispetto alla domanda, se non in casi eccezionali, da valutare di volta in volta da parte della Giunta Comunale.

11. Tabella servizi socio-assistenziali

Gli interventi vengono erogati sulla base della sotto indicata tabella.

SOGLIA DI ACCESSO PER GLI INTERVENTI "MINIMO VITALE"

COMPONENTI	PARAMETRO	I.S.E.E.	INTERVENTO
IL NUCLEO FAMILIARE		MASSIMALE ANNUO	
<i>INDICATI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA</i>	<i>SCALA EQUIVALENZA DI CUI AL D. Lgs. N. 109/98</i>	<i>Euro 6.950,00=</i>	<i>Entità e tipologia stabilite dalla Giunta Comunale</i>

I richiedenti presentano una specifica istanza con allegata la dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti destinatari degli interventi, ed i componenti il nucleo, **debbono essere in possesso di un I.S.E.E. non superiore al massimale annuo previsto** e debbono altresì essere privi di beni immobiliari, fatta eccezione per l'unità immobiliare, (unica per tutto il nucleo), adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale. I beni mobiliari, sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, non devono superare, alla data di presentazione della domanda, complessivamente l'importo di Euro 5.000,00=.

ART. 7 – ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI E SUSSIDI

Gli interventi possono essere erogati nei confronti di persone in condizione di bisogno in forma continuativa, o una tantum a seconda della decisione adottata dalla Giunta Comunale, che delibera anche l'entità della somma da concedere o altra tipologia di intervento, tenendo sempre in considerazione la tabella di reddito di cui al punto 11 dell'art. 6.

La concessione comunque, di ognuno dei benefici del presente regolamento è sempre ed in ogni caso



a discrezione della Giunta Comunale.

1. Assegni continuativi di mantenimento

Gli interventi di assistenza economica continuativa, a garanzia del minimo vitale, pur nella discrezionalità di cui all'art. 2, concorrono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare e sono rivolti in via prioritaria a persone in particolare stato di bisogno.

L'oggetto dell'assistenza economica è costituito di norma da una somma di denaro, salvo casi eccezionali in cui per valutazione tecnica può essere sostituita da altre misure assistenziali in natura.

L'intervento di assistenza economica può essere altresì attivato e finalizzato a concrete possibilità di recupero nei confronti di:

- dimessi dal carcere o detenuti che usufruiscono di misure alternative;
- immigrati, rifugiati, esuli, profughi, devianti ed emarginati in genere.

In tale settore assistenziale l'azione del servizio sociale è soprattutto rivolta alla rimozione delle cause personali di reddito insufficiente attraverso un piano di intervento rivolto a sollecitare negli utenti l'assunzione di responsabilità nella gestione del bilancio familiare, a focalizzare le risorse ed a collaborare con gli organismi preposti al collocamento al lavoro.

Il Comune tramite l'organo competente, per il periodo di concessione dell'intervento, effettua recuperi, per l'importo dei contributi erogati, sull'indennità di accompagnamento o di altre eventuali pensioni riconosciute, dalla data di decorrenza delle stesse.

2. Intervento urgente una-tantum.

L'intervento di natura economica in denaro, può essere erogato una o più volte nell'arco dell'anno solare a seconda delle decisioni della Giunta Comunale. L'una-tantum può essere inoltre erogata, per situazioni eccezionali valutate dalla Giunta Comunale, previa adozione di atto deliberativo, anche in situazione di reddito superiore al massimale fissato, in conformità dell'ART. 22 comma 4 del presente regolamento.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DELLA FAMIGLIA

Sono quelli rivolti a consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia, nel proprio ambiente e lo sviluppo della propria personalità.

Tra questi si collocano in particolare:

- il servizio di assistenza domiciliare;
- il servizio educativo.

1. Servizio assistenziale domiciliare

Il servizio è rivolto a singoli o nuclei familiari che per esigenze permanenti o temporanee hanno



necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona ed alla vita di relazione, accompagnamento, commissioni, ecc.

Il servizio offerto su convenzione da cooperative o Aziende del Settore viene svolto da assistenti domiciliari qualificati e gestito dall'Ente Locale, previa indagine sociale, **dell' Assistente Sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale e/o dell'Assistente Sociale del Servizio referente, volta ad accertare il bisogno del servizio ed il possesso dei requisiti necessari.**

Il servizio viene erogato in base ai seguenti criteri:

CONDIZIONI DI SALUTE

Persone che vivono sole o con il coniuge, che non possono accedere a particolari attività di carattere domestico compresa la cura della persona. Il servizio viene erogato su indicazione degli operatori del Distretto Sanitario.

SITUAZIONE FAMILIARE

L'Assistente Sociale accerta l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti, a norma dell'art. 433 del C.C. e seguenti, in grado di intervenire (economicamente o con altre prestazioni) e previa relazione propone l'attivazione o meno del servizio.

SITUAZIONE ECONOMICA

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) viene erogato sulla base della sotto indicata tabella:

TABELLA ASSISTENZA DOMICILIARE

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) Annuo			Quota di contribuzione oraria a carico utente
fascia	DA	A	
a)	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
b)	€ 7.500,01	€ 8.320,00	€ 1,60
c)	€ 8.320,01	€ 9.340,00	€ 2,80
d)	€ 9.340,01	€ 10.360,00	€ 3,40
e)	€ 10.360,01	€ 11.390,00	€ 4,00
f)	€ 11.390,01	€ 12.410,00	€ 4,70
g)	€ 12.410,01	€ 13.430,00	€ 5,60
h)	€ 13.430,01	€ 14.450,00	€ 6,60
i)	€ 14.450,01	€ 15.130,00	€ 8,50
l)	€ 15.130,01	€ 18.540,00	€ 11,00
m)	€ 18.540,01 e oltre		€ 15,39 (costo totale del servizio)

I richiedenti presentano una specifica istanza con allegata la dichiarazione sostitutiva unica e l'attestazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti destinatari degli interventi, ed i componenti il nucleo, **debbono essere in possesso di un I.S.E.E. non superiore alle soglie massime annue previste** e debbono altresì essere privi di beni immobiliari, fatta eccezione per l'unità immobiliare, (unica per tutto il nucleo), adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale. I beni mobiliari, sotto



forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fonti comuni di investimento e depositi bancari o postali, non devono superare, alla data di presentazione della domanda, complessivamente l'importo di Euro **10.000,00=**.

2. Servizio educativo

Il servizio educativo-formativo, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti:

- al minore in difficoltà a causa di particolari condizioni psicofisiche e/o di situazioni familiari, per favorirne, sostenendo la famiglia ed il suo ruolo, in collaborazione con la stessa, un armonico sviluppo;
- all'individuo adulto, in particolari condizioni psicofisiche e sociali, per l'apprendimento di un corretto rapporto con se stesso, per l'acquisizione di abilità e comportamenti funzionali ad un equilibrato e dinamico adattamento all'ambiente di vita.

La prestazione viene erogata dall'educatore professionale a domicilio, presso centri educativi e luoghi di inserimento lavorativo a scopo socio-riabilitativo secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela, predisposto dall'equipe di distretto e realizzato dall'educatore secondo modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato.

La Giunta Comunale può prevedere una quota di contribuzione a carico dell'assistito in relazione al reddito del nucleo familiare.

3. Affidamento familiare di minori

Gli interventi vengono attuati, per quanto di competenza, dall'Ente Comunale, dall' **A.S.U.R. e su disposizione del Tribunale per i Minorenni** in riferimento a quanto previsto dalle normative e disposizioni vigenti in materia e da altri regolamenti specifici.

4. Frequenza Asilo Nido

I servizi sociali distrettuali **dell'A.S.U.R. e/o l'Assistente Sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale o di altro Servizio Sociale referente** segnalano al servizio comunale **delle Politiche Sociali** situazioni familiari particolari o multi-problematiche che limitano capacità e/o possibilità dei genitori al pagamento della retta di frequenza.

Per questi casi è consentita, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, l'ammissione del bambino in esenzione totale o parziale del pagamento della retta, esenzione che potrà durare fino a quando permarrà tale stato, con le modalità previste al comma 1 art. 6 "criteri di erogazione" del presente regolamento.

5. Frequenza mensa scolastica

Sono consentiti interventi di assistenza economica sotto forma di esenzione totale o parziale del pagamento della retta per la fruizione della mensa ad uso scolastico a favore delle famiglie, per le quali si accerti una situazione di disagio socio-economico.



6. Servizio di trasporto scolastico ed extra-scolastico

Sono consentiti, in situazioni particolari, interventi di assistenza economica sotto forma di esenzione totale o parziale dal pagamento delle tariffe di trasporto scolastico ed extra-scolastico.

ART. 9 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E RECUPERO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE (portatori di handicaps fisici, psico-fisici, devianti, svantaggiati ed emarginati in genere).

L'ammissione a detti servizi, le cui finalità sono quelle di favorire l'integrazione sociale dei soggetti e la vita di relazione superando qualsiasi barriera fisica, culturale o imposta da consuetudini, non è di norma vincolata al reddito ma al tipo di bisogno.

1. Sistema di servizi per l'integrazione sociale e lavorativa

Trattasi di una rete di servizi per i soggetti portatori di handicaps e soggetti a rischio, con riferimento al progetto provinciale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 16/95 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali espressamente si fa rinvio.

2. Servizio sostitutivo della famiglia

a) Ricovero presso Casa di Riposo

Il Comune è tenuto ad adoperarsi per consentire l'ammissione in strutture "Casa di Riposo" di soggetti in particolari situazioni fisiche e sociali. L'intervento dell'Amministrazione Comunale consiste nell'integrazione della retta di ricovero, con l'adozione di apposito atto deliberativo, per i cittadini con residenza anagrafica a Filottrano.

Alla copertura degli oneri concorrono:

- Gli utenti con il loro reddito personale dopo aver conservato una quota fissa, da utilizzare per le spese personali, il cui importo viene deliberato dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'impegno della spesa a carico del Comune, prevista per l'anno di riferimento.
- I familiari o parenti (art. 433 C.C. e seguenti) in grado di intervenire, previo accertamento del reddito. L'intervento deve essere attivato formalmente dall'interessato. Le quote di contribuzione vengono determinate dalla Giunta Comunale in relazione alla situazione economica degli stessi familiari, che deve comunque risultare superiore a quella prevista dalla tabella per i servizi socio-assistenziali di cui al punto 11 dell'art. 6 del presente regolamento.
L'Assistente Sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale verifica l'esistenza di eventuali familiari o parenti obbligati, in grado di intervenire o meno.

L'Ente può accertare la situazione patrimoniale dell'anziano richiedente l'integrazione della retta, con la richiesta di documentazione attestante i beni posseduti per un periodo fino a dieci anni precedenti la data della domanda di intervento presentata al Comune.

L'Amministrazione inoltre effettua recuperi, sull'indennità di accompagnamento o di altre eventuali pensioni di anziani ed inabili, conteggiando gli arretrati dalla data di ammissione, se successiva al



riconoscimento dell'indennità di invalidità o della pensione, o dalla decorrenza delle stesse per quelli già ricoverati.

In particolare per quanto riguarda i ricoveri in strutture residenziali di inabili o anziani devono essere considerati i beni immobili ed i risparmi in denaro, entrambi dichiarati nell'istanza di intervento, oltre che il patrimonio immobiliare disponibile cioè "non adibito ad uso abitazione dei figli o del coniuge". In presenza di patrimoni immobiliari disponibili la Giunta Comunale condiziona l'assunzione totale o parziale della retta di ricovero alla donazione dei predetti patrimoni immobiliari al Comune, fino alla concorrenza della spesa. Nell'eventualità che il valore dell'immobile ecceda l'onere a carico del Comune per l'integrazione della retta, tale eccedenza sarà destinata agli eredi, altrimenti, verrà utilizzata per l'assistenza di altri anziani.

Per i cittadini non residenti si adottano provvedimenti in ossequio alle leggi sul domicilio di soccorso.

ART. 10 - SERVIZIO IN FAVORE DI SOGGETTI EMARGINATI

1. Servizio mensa

Il servizio comprende la fornitura giornaliera di pasti da effettuarsi tramite ristorante o altre strutture. Esso è rivolto a persone, residenti, in condizioni di indigenza e di emarginazione tali da non consentire un'autonoma gestione delle esigenze di mantenimento, che si siano presentate spontaneamente o siano state segnalate al Comune.

Gli operatori sociali del Distretto Sanitario, **dei Servizi referenti dell'A.S.U.R. e dell'Ufficio di Promozione Sociale** devono presentare specifica relazione scritta nella quale deve inoltre essere indicato il periodo di durata del servizio proposto.

La consegna dei pasti potrà essere garantita anche a domicilio, qualora vi sia la disponibilità di operatori da incaricare (per esempio obiettori di coscienza).

Il servizio potrà essere gratuito, semi gratuito o completamente a carico dell'utente a seconda delle condizioni socio-economiche accertate e deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Servizio accoglienza temporanea

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle disponibilità di alloggi di proprietà, può intervenire con interventi di accoglienza temporanea a persone o famiglie che si trovano in stato di indigenza, di emarginazione e di disagio sociale.

3. Servizio trasporto

Si provvede al rilascio a determinate categorie di cittadini di una tessera che consente l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata in conformità a quanto previsto da normative regionali.

ART. 11 - SERVIZIO ESENZIONE TICKET

Il servizio di assistenza economica a copertura delle quote di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, è rivolto alle persone residenti "indigenti" a tutela dei loro diritti sanciti dall'art. 32, comma 1 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

Sono considerate spese sanitarie e pertanto oggetto di rimborso totale o parziale:

- a) le spese di acquisto di farmaci per i quali è previsto il pagamento del ticket;



- b) i ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale;
- c) ogni altra spesa di carattere sanitario non rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale.

Aventi titolo:

Sono tutte le persone o le famiglie "assistibili" cioè con redditi rientranti nei massimali di cui alla tabella evidenziata al punto 11 dell'ART. 6 - *punto 10 dell'ex ART. 1* - del presente regolamento. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda.

ART. 12 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-RICREATIVI

1. Soggiorni climatici estivi per anziani

Il servizio è rivolto a realizzare interventi socio-ricreativi, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini anziani residenti di età non inferiore ai 60 anni. Non si applica alcun limite di età:

- alle persone ospitate in strutture residenziali;
- al coniuge dell'anziano;
- al figlio dell'anziano convivente, portatore di handicap;
- all'accompagnatore di anziano parzialmente autosufficiente.

Nel caso in cui le domande pervenute entro il termine previsto nell'avviso pubblicato, dovessero superare il numero dei posti disponibili, si procederà alla stesura di una graduatoria che privilegia le persone:

- con reddito più basso;
- sole;
- che non hanno fruito del servizio nell'ultimo biennio;
- ultra 70 anni.

Il contributo di partecipazione al soggiorno è determinato di volta in volta con criteri deliberati dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale può intervenire con l'erogazione di un contributo ad eventuali Associazioni di volontariato che intendono organizzare direttamente il soggiorno estivo, con le modalità previste dal Capo II del presente regolamento.

2. Centri sociali

Il centro sociale è un servizio che si colloca nell'ambito delle iniziative rivolte a combattere fenomeni di emarginazione, di isolamento del cittadino e contribuisce all'integrazione della popolazione.

E' aperto a tutta la popolazione ed in particolare agli anziani che risentono di fenomeni di esclusione connessi a fattori economici, lavorativi e culturali che hanno mutato la famiglia ed i



rapporti sociali.

Lo scopo principale è quello di sollecitare, attraverso attività di gruppo, iniziative a carattere ricreativo, culturale e sociale in cui i partecipanti siano protagonisti.

Gli obiettivi sono quelli di risolvere i problemi collettivi e di offrire strumenti per il soddisfacimento di esigenze relazionali e comunitarie.

Il centro sociale può essere Comunale o gestito da associazioni o da privati.

In caso di gestione del Centro da parte di associazioni o privati, il competente Assessorato Comunale svolge un ruolo di sostegno, supporto e di referente per le diverse attività.

3. Centri giovanili

Vengono istituiti dei centri giovanili con lo scopo di completare l'azione educativa della famiglia e della scuola, promuovere e sollecitare interventi preventivi.

Essi intendono offrire risposte a minori e giovani che necessitano di assistenza e tutela, ed anche di percorsi costruttivi, canali di comunicazione, spazi e sedi di incontro e sostegno extra-scolastico.

Gli obiettivi si riferiscono inoltre al recupero della devianza, alla prevenzione dal disadattamento, all'integrazione dei soggetti a rischio, seguiti dal servizio sociale distrettuale.

I Centri Giovanili possono realizzarsi anche a gestione indiretta, l'attività viene svolta da gruppi, associazioni, o società mediante convenzioni con l'Amministrazione.

Le attività principali possono riguardare: lavori artigianali, pittura e momenti ludico-didattici e altro che si ritenga utile e proficuo.

E' prevista la presenza di un educatore con la consulenza di operatori specializzati (sociologo e psicologo), che, al termine del servizio, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale una relazione.

Potrà essere prevista una quota di partecipazione nella misura stabilita dall'apposito tariffario approvato con delibera della Giunta Comunale, relativa ai servizi a domanda individuale.

Sono previste riduzioni o esoneri dal pagamento del contributo per gli utenti appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno (previo accertamento, secondo le modalità indicate nel presente regolamento).

Tutti i limiti di reddito indicati nel presente CAPO I, con determinazione del Responsabile dell'Area funzionale competente, vengono rivalutati annualmente in relazione all'indice ISTAT (risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) relativo all'aumento del costo della vita riferito alle famiglie di impiegati ed operai.

I servizi indicati nel presente Regolamento CAPO I che verranno gestiti in Associazione con altri Comuni e Coordinati dall'Ambito Territoriale Sociale, verranno disciplinati con le modalità attuative previste dagli specifici Regolamenti approvati dalla Associazione stessa e deliberati dall'organo comunale competente.

CAPO II



ART. 13 – CRITERI

Nella concessione delle erogazioni e del patrocinio di cui al precedente ART. 4, delle **DISPOSIZIONI GENERALI** del presente regolamento l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A) tiene conto della:

- 1) rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
- 2) rispondenza alla mozione programmatica e a tutti gli altri atti approvati dal Consiglio;
- 3) capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;
- 4) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.

N.B.: L'Amministrazione Comunale, nella presa in esame delle domande valuterà i criteri di cui ai punti 1) e 2) come requisito principe per la concessione. Pertanto la rispondenza a tali criteri dovrà risultare chiara dalle richieste presentate. I criteri di cui ai punti 2) e 3) verranno valutati nel complesso.

B) dà la precedenza nell'ordine:

- 1) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- 2) alle attività di tipo occasionale;

C) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti valuta nell'ordine:

- 1) il livello di partecipazione;
- 2) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso;
- 3) i contributi di enti pubblici o privati, le quote di iscrizione qualora si tratti di corsi o iniziative.

ART. 14 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a) cittadini residenti nel territorio comunale e di coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, di studio, e di utenza dei servizi;
- b) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica o riconosciute da Enti Pubblici e società legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività in favore della popolazione di Filottrano o che perseguono le finalità di cui all'art. 2 delle disposizioni generali.
- c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione di Filottrano o che perseguono le finalità di cui all'art. 2 delle disposizioni generali.



2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici nonché di associazioni e comitati operanti senza scopo di lucro e con fini umanitari per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART. 15 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI SOVVENZIONI. CONTRIBUTI E PATROCINIO

1. Le istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocinio in carta semplice e firmate dal singolo cittadino e dal legale rappresentante dell'ente, dell'associazione, della società etc... richiedente devono essere indirizzate al Sindaco e pervenire entro i termini che verranno stabiliti dal Comune e comunicati di volta in volta agli interessati a seconda delle esigenze di programmazione. E' fatta altresì salva la possibilità per i soggetti interessati, in funzione del loro programma, di avanzare domanda almeno trenta giorni prima dell'iniziativa prospettata e comunque in tempo utile perché il Comune possa decidere la concessione del beneficio. Ai fini dell'ammissibilità le richieste devono contenere, quale condizione prioritaria per l'accesso ai benefici le seguenti dichiarazioni ed i seguenti documenti:

- a) denominazione dell'Ente, associazione, società etc... richiedente;
- b) sede legale;
- c) cod. fisc. o Part. IVA;
- d) dichiarazione di non operare a scopo di lucro;
- e) dichiarazione che l'ente, associazione, società etc... non fa parte dell'articolazione politica e amministrativa del Comune;
- f) dichiarazione attestante se il richiedente agisce o meno in regime d'impresa;
- g) copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto. Per chi ha già prodotto tale documentazione è sufficiente la dichiarazione che la stessa è già agli atti del Comune;
- h) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'attività annuale (con precisazione delle entrate e delle uscite);
- i) relazione generale sull'iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione, il contributo o il patrocinio. Se l'erogazione viene richiesta ad iniziativa effettuata o quale concorso all'attività ordinaria annuale, è necessario presentare una relazione generale sull'attività svolta o sulle attività svolte durante l'anno per il quale si fa richiesta;
- l) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del Soggetto richiedente ovvero indicazione del c.c.b. o postale e relativa sede di riferimento;
- m) preventivo di spesa suddiviso per spese ed entrate con specificata l'indicazione di sovvenzione contributi o sponsorizzazione richieste ad Enti Pubblici o privati.
- n) idoneo materiale informativo.



La documentazione di cui alle lettere d), f), h), n), costituisce titolo prioritario per l'accesso ai benefici.

N.B. Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, dell'associazione, della società etc.... La documentazione di cui alla lettera i) non è obbligatoria per istanze inferiori ad Euro 774,68, è facoltà dell'Ufficio che istruisce la pratica di chiederne una copia.

Gli enti, associazioni, società etc... che inoltrano istanza per iniziative che non hanno carattere continuativo debbono presentare esclusivamente il preventivo dell'iniziativa per cui si chiede il contributo di cui al punto m). Le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), l) possono essere fatte contestualmente alla lettera di richiesta.

ART. 16 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Le istanze vanno istruite dal Responsabile del Servizio competente per materia o suo subordinato. In caso di iniziative rientranti in più materie prevale quella di maggiore rilevanza, fatto salvo il concerto con gli altri servizi o settori interessati. Il Responsabile del Servizio o suo subordinato in corso di istruttoria e ai fini del completamento della stessa, che rimane nel frattempo sospesa, ha facoltà di domandare al richiedente dichiarazioni e/o documenti comprovanti le attestazioni effettuate o di avere chiarimenti in merito alle medesime o di provvedere al completamento di dati mancanti.
2. L'istruttoria va espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del Responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.
3. La proposta di provvedimento corredata dai pareri di cui all'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, contiene altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo e viene trasmessa alla Giunta Comunale per la decisione.
4. La concessione della sovvenzione o del contributo è accordata alla condizione che l'attività o l'iniziativa si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
5. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

ART. 17 - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento.



2. La sovvenzione o il contributo possono essere erogati:

a) a conclusione dell'iniziativa o a conclusione dell'attività ordinaria annuale, previa presentazione di:

- una relazione dettagliata, firmata dal legale rappresentante, dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa stessa o dell'attività ordinaria annuale per la quale è stata effettuata la richiesta;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il rendiconto dei costi e dei ricavi dell'iniziativa o dell'attività ordinaria annuale firmata dal legale rappresentante;

b) in parte prima dello svolgimento della iniziativa ed in parte ad iniziativa conclusa. La sovvenzione o il contributo parziale preventivo viene erogato entro i termini previsti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo previa presentazione dei documenti di cui al CAPO II, art. 15. Il saldo finale ad attività conclusa viene erogato entro i termini previsti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo previa presentazione di:

- una relazione dettagliata, firmata dal legale rappresentante dello avvenuto svolgimento dell'iniziativa stessa per la quale è stata effettuata la richiesta;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il rendiconto dei costi e dei ricavi dell'iniziativa firmata dal legale rappresentante.

c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state nè saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività;

e) in casi particolari può essere prevista la concessione anticipata del contributo in un'unica soluzione al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa. Dovrà essere comunque presentata la documentazione relativa al rendiconto dell'avvenuta attività/manifestazione.

ART. 18 - DECADENZA DAI BENEFICI

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
- b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dall'organo competente.



ART. 19 - CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti, da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, almeno trenta giorni prima dell'iniziativa prospettata o comunque in tempo utile perchè il Comune possa decidere la concessione del beneficio. Esso viene concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
2. La concessione del patrocinio può consistere sia in interventi in denaro, sia mediante fornitura di beni, servizi, mezzi e personale del Comune. Per la concessione del patrocinio con beneficio in denaro le modalità di richiesta sono le medesime di cui al CAPO II art. 15. Per la concessione del patrocinio senza beneficio in denaro le modalità di richiesta sono le medesime di cui al CAPO II art. 15 con esclusione della presentazione delle dichiarazioni e documenti di cui alle lett. h), l),m).

Nella categoria del patrocinio vanno comprese inoltre:

- a) concessione gratuita in uso precario e temporaneo dei beni mobili quali palchi, sedie, tavoli, pannelli, attrezzature sportive, luci, mezzi meccanici ed altro.
 - b) beni immobili di proprietà comunale quali sale, alloggi, locali, impianti sportivi e altro;
 - c) fornitura di beni e/o servizi, ivi compresa la realizzazione, fornitura e spedizione di comunicazioni al pubblico o a soggetti interessati (manifesti, locandine, inviti e simili);
 - d) acquisti di opere dell'ingegno a sostegno degli autori;
 - e) esenzioni o riduzioni di oneri (eccettuati quelli riferibili a carichi tributari).
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO III

PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI.

ART. 20 - PUBBLICIZZAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti, fatta eccezione per i beneficiari di interventi di cui al Capo I che ricevono da parte del Comune contributi - sovvenzioni, patrocinio per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ART. 21 - ALBO COMUNALE DEI BENEFICIARI

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n.412 i beneficiari delle stesse.
2. L'Albo è tenuto a disposizione dei cittadini che ne vogliono prendere visione presso il Palazzo Municipale ed apposito avviso in tal senso è pubblicato all'Albo Pretorio entro il 30 aprile di ogni



anno.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – NORME DI CARATTERE GENERALE

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.
3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano comunque le procedure contemplate nel presente regolamento, in quanto compatibili.
4. Per casi eccezionali di particolare gravità, la Giunta Comunale può intervenire indipendentemente dalle previsioni del presente Regolamento. In tal caso sarà facoltà del competente Assessorato valutare la richiesta di adeguata documentazione degli organi tecnici **dell'Ufficio di Promozione Sociale, dei Servizi Sociali referenti dell'A.S.U.R. e, se ritenuto opportuno, degli accertamenti della Polizia Municipale.**
5. I provvedimenti assunti, in riferimento al presente regolamento dovranno essere corredati dal parere dell'Assessore competente **con esclusione degli interventi di cui all'art. 8- servizi integrativi della famiglia – servizio assistenza domiciliare – del TITOLO II, CAPO I.**

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entra in vigore secondo le norme previste dallo Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili od in contrasto con il medesimo.